

BILANCIO

L'incerta gestione della riserva in sospensione d'imposta da riallineamento

di Massimo Buongiorno

Seminario di specializzazione

BILANCIO 2020: RIVALUTAZIONE DEI BENI E RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI COME FAVOREVOLE OPPORTUNITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 110 D.L. 104/2020](#) ha definito le modalità attraverso le quali può essere effettuato il **riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori civilistici**. Il comma 7 richiama la disciplina a suo tempo definita dall'[articolo 14, comma 2, L. 342/2000](#), che prevede che **debba essere accantonata una riserva in sospensione di imposta per importo pari ai maggiori valori riallineati al netto dell'imposta sostitutiva**.

La riserva assume **caratteristiche analoghe a quella di rivalutazione** per cui risulta **tassata solamente in caso di distribuzione ai soci**. In alternativa la riserva **può essere affrancata versando una imposta sostitutiva al 10%**.

Una significativa differenza tra rivalutazione e riallineamento consiste però nella modalità di formazione della riserva che, **nel caso di rivalutazione, si crea automaticamente** a fronte dell'incremento di valore dei beni mentre **nel riallineamento devono essere vincolate riserve già esistenti, non avendo il riallineamento effetti civilistici ma solo fiscali**. E proprio su questo punto si registrano le maggiori incertezze riguardo la gestione della riserva da riallineamento.

Un primo aspetto riguarda **le riserve che possono essere utilizzate** per apporre il vincolo ed in particolare se possano essere utilizzate riserve indisponibili dal punto di vista civilistico. Autorevole dottrina (Assonime, circolare n. 6/2021) ritiene che **la norma abbia rilevanza fiscale e quindi non possano essere vincolate riserve già in sospensione d'imposta** (quali ad esempio la riserva per la copertura di flussi finanziari attesi) ma che siano **liberamente utilizzabili riserve indisponibili sotto il profilo civilistico**. Si ricorda anche che l'articolo 10 D.M. 162/2001, di applicazione della L. 342/2000 prevede che **in caso di incapacienza delle riserve il vincolo possa essere apposto anche sul capitale sociale**.

In questo senso **non pare che vi siano limitazioni all'apposizione del vincolo sulla riserva di**

rivalutazione solo civilistica effettuata in passato.

Sono da ritenere rilevanti anche gli utili e le perdite realizzati nel corso del 2020 per cui gli eventuali utili possono essere utilizzati per l'apposizione del vincolo **mentre le perdite**, anche se la copertura formale non è ancora avvenuta, **contribuiscono a ridurre le riserve vincolabili** in sospensione di imposta (Assonime, circolare n. 6/2021).

La deroga prevista dall'[articolo 6 D.L. 23/2020](#) relativa alla sospensione della disciplina di tutela del capitale sociale **non pare rilevante** a questo fine poiché il legislatore ha inteso sospendere solamente gli interventi previsti per la ricostituzione del capitale sociale e non gli altri effetti derivanti dalle perdite 2020 (quali ad esempio il vincolo alla distribuzione di utili di cui all'[articolo 2433 cod. civ.](#)).

Aspetto cruciale che deriva dai precedenti è quello delle **conseguenze dell'incapienza di capitale, riserve ed utili 2020 ai fini dall'apposizione vincolo, essendo impossibile procedere ad un riallineamento solo parziale** dei disallineamenti di valori al 31 dicembre 2020.

Tale situazione non è affatto impossibile poiché le riserve iscritte in contropartita di plusvalenze solo civilistiche emerse a fronte di un conferimento di ramo d'azienda o di rivalutazione solo civilistica (due tipici casi che generano disallineamenti) possono benissimo essere **già state distribuite** generando la situazione descritta.

Un radicato convincimento dell'Agenzia delle Entrate, da ultimo richiamato nella [circolare 14/E/2017](#), ritiene **impossibile procedere al riallineamento** nel caso in cui nel patrimonio netto di bilancio non vi sia capienza per vincolare la riserva.

Per quanto la citata circolare Assonime n. 6/2021 ritenga che tale posizione contrasti con altra posizione che riteneva possibile il ricorso al vincolo sugli utili futuri, rendendo quindi possibile il riallineamento in caso di incapacienza di riserve, **la posizione appare debole** rispetto ad una precisa indicazione normativa che non verrebbe soddisfatta in caso di incapacienza nell'esercizio nel quale si effettua il riallineamento.

Per quanto **un nuovo intervento di prassi sia altamente auspicabile, è improbabile** che, in assenza di cambiamenti normativi, la posizione dell'Agenzia delle Entrate **possa essersi modificata**.

In caso di incapacienza **l'unica soluzione concretamente perseguibile** pare essere quella – sicuramente **più onerosa** –, indicata da più autori in dottrina, **di affrancare la riserva versando l'imposta sostitutiva al 10%** che dovrebbe **far venir meno la necessità di apporre il vincolo**, anche **nel caso di incapacienza** del patrimonio netto al 31 dicembre 2020.

Per quanto questa soluzione **possa sembrare razionale**, rimane il **contrasto con il testo letterale della norma che in questo caso si richiederebbe un opportuno approfondimento da parte degli organi competenti**.

